

Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico  
e per le modalità semplificate di registrazione  
di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

## RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

(i riferimenti sono al testo posto in consultazione il 2 febbraio 2012 e al testo definitivo)

## PROVVEDIMENTO

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
<p><b>OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b></p>	<p>Sono stati chiesti chiarimenti sulla scelta di non utilizzare più i tipi di registrazione 2, 3, 4 e 6, dati gli elevati costi cui andrebbero incontro i destinatari chiamati a modificare i programmi di tenuta e gestione dell'AUI.</p> <p>È stato chiesto di abbassare la soglia di registrazione in AUI per le operazioni compiute al di fuori di un rapporto continuativo. Infatti, mentre per le operazioni di valore inferiore alla soglia prevista effettuate su conto è comunque assicurata una agevole tracciabilità, non si configura analoga tracciabilità nel caso di operazioni fuori conto.</p>	<p>Il ricorso a raggruppamenti informativi (tipi) diversi da quelli utilizzati in precedenza è necessario per distinguere le registrazioni effettuate con i criteri della vigente normativa AUI rispetto a quelle effettuate con le nuove disposizioni. Queste ultime hanno modificato alcune definizioni, in linea con quelle dettate dal Provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela.</p> <p>In tale contesto, si è provveduto a mantenere l'utilizzo del tipo di registrazione 6, considerato che le nuove definizioni non ne hanno modificato il contenuto informativo.</p> <p>L'osservazione non è stata accolta. La normativa primaria stabilisce obblighi di registrazione con riferimento alle operazioni d'importo pari o superiore a euro 15.000 (che siano un'unica operazione o più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata), senza distinguere tra le operazioni su conto e fuori conto.</p>
<p><b><u>Art. 2</u></b> <b><u>(Destinatari e obblighi applicabili)</u></b> <b>comma 3</b></p>	<p>È stato chiesto se le attività connesse e strumentali siano ancora rilevanti ai fini dell'adempimento degli obblighi di registrazione.</p>	<p>Le attività connesse e strumentali rientrano nell'ambito delle attività istituzionali. Le attività che non rientrano in tale ambito sono indicate nella Parte seconda, Sez. II, del Provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela e, con specifico riferimento alla prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio e di gestione di portafogli, nell'art. 10, comma 3, del presente Provvedimento.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
<p><b><u>Art. 3 (Rapporti continuative)</u></b> <b>Comma 2, lett. c)</b></p> <p><b>Comma 3</b></p> <p><b>Comma 4</b></p>	<p>È stato chiesto di eliminare l'assunzione di partecipazioni dai rapporti continuativi, considerato che l'adempimento costituirebbe una duplicazione per banche e capogruppo di gruppi bancari, destinatarie di specifici obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia.</p> <p>È stato chiesto di chiarire se, all'atto dell'apertura dei rapporti, debbano essere registrate anche le aperture dei rapporti di delega e quale comportamento tenere nel caso della chiusura delle deleghe.</p> <p>È stato osservato che gli Istituti di Pagamento e gli IMEL, nel momento in cui offrono servizi di pagamento per i quali sono stati autorizzati, dovrebbero essere allineati, da un punto di vista regolamentare, alle banche e a Poste Italiane S.p.A. in merito all'applicazione delle norme relative alla definizione dei rapporti continuativi e ai relativi obblighi.</p>	<p>Non accolta. Le finalità delle disposizioni sulle comunicazioni alla Banca d'Italia e sulle registrazioni in AUI sono differenti e non sovrapponibili.</p> <p>All'atto dell'apertura dei rapporti continuativi, il soggetto delegato che materialmente apre il rapporto (a meno che non coincida con il cliente intestatario del rapporto) va registrato con l'apertura di un rapporto di delega. Le deleghe successive andranno aperte nel momento in cui sono comunicate all'intermediario tenuto all'obbligo di registrazione.</p> <p>Nel caso di chiusura delle deleghe, andrà effettuata un'apposita registrazione di chiusura.</p> <p>Nel caso di chiusura del rapporto continuativo, andranno contestualmente chiuse le deleghe collegate a tale rapporto.</p> <p>L'osservazione è stata accolta. L'articolo 3, comma 4, è stato modificato; pertanto, l'emissione di una carta di debito o di credito da parte di IP o IMEL, accessoria al conto in cui il titolare della carta risulti intestatario o delegato, non richiede l'apertura di un nuovo rapporto continuativo inerente alla carta.</p>
<p><b><u>Art. 5 (Operazioni frazionate)</u></b></p>	<p>È stato osservato che la norma sulla registrazione di operazioni frazionate ha ad oggetto tutte le operazioni di importo unitario inferiore alla soglia e non considera che vi è un limite di importo anche per raccogliere le operazioni frazionate in vista del possibile cumulo.</p>	<p>La soglia per le frazionate, com'è noto, viene stabilita dai destinatari della disciplina secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del decreto antiriciclaggio; pertanto, la disposizione contenuta nell'art. 5 va letta congiuntamente al citato articolo del decreto antiriciclaggio.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
		Al fine di dirimere ogni dubbio, al comma 1 è stato aggiunto il riferimento all'autonomia organizzativa degli intermediari nella rilevazione delle operazioni frazionate.
<b><u>Art. 6 (Criteri di registrazione)</u></b>	È stato osservato che l'obbligo di trasmissione delle informazioni ai soggetti tenuti alla registrazione dovrebbe ritenersi applicabile anche nei confronti di tutti gli intermediari che intervengono nella transazione e che sono comunque in possesso dei dati necessari per la registrazione ( <i>outsourcer</i> , transfer agent, banca depositaria); pertanto, si chiede di modificare il comma 11, richiamando, oltre ai commi 1, 2, 3 e 4, anche il comma 7.	L'osservazione è stata accolta. Il comma 11 viene modificato per rafforzare il principio in base al quale i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, che hanno raccolto le informazioni necessarie per la registrazione, sono tenuti a trasmetterle ai soggetti in capo ai quali grava l'obbligo di registrazione.
<b><u>Art. 7 (Dati e informazioni da acquisire e registrare)</u></b> <b>Comma 4, lett. a)</b>	Sono stati chiesti chiarimenti in merito all'eliminazione delle parole "la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione della stessa"; la formulazione è stata invece mantenuta nello standard tecnico. Al riguardo, sarebbe utile confermare che, nel caso di operatività fuori sede, si ha "effettuazione della transazione" nel momento in cui la transazione stessa è trasmessa all'intermediario e non nel momento in cui è raccolta dal promotore. Essendo il promotore uno dei soggetti ricompresi nell'art. 11, comma 3, del decreto antiriciclaggio, una diversa interpretazione potrebbe comportare rilevanti difficoltà operative per il rispetto del requisito di tempestività di registrazione.	Ai fini della registrazione nell'AUI, va indicata la data in cui l'operazione viene effettuata direttamente presso uno dei destinatari ovvero presso altri soggetti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto antiriciclaggio. Resta fermo che, quando l'operazione viene effettuata per il tramite dei soggetti di cui all'art. 11, comma 3, del citato decreto, ovvero da altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari, gli intermediari destinatari degli obblighi hanno trenta giorni di tempo per effettuare la registrazione nei propri AUI. Tale termine decorre dal momento della ricezione delle informazioni dai destinatari che si interpongono nell'operazione, i quali devono, a loro volta, trasmetterle al massimo entro trenta giorni.
<b><u>Art. 9 (Registrazione del titolare effettivo)</u></b>	Sono state chieste delucidazioni in merito allo stralcio dall'articolo 9 delle disposizioni riguardanti la registrazione del titolare effettivo nelle operazioni di tesoreria e nelle operazioni a valere sui conti di corrispondenza.	Tali fattispecie rientrano nell'ambito di applicazione delle regole generali di registrazione del titolare effettivo a valere su rapporti e operazioni, stabilite dal medesimo articolo 9.

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
<b>comma 2</b>	In merito all'identificazione del titolare effettivo delle operazioni poste in essere nell'ambito di un rapporto continuativo, è stato chiesto di chiarire se le registrazioni in AUI delle singole operazioni debbano prevedere l'indicazione del titolare effettivo o se tale indicazione debba essere effettuata solo nel caso in cui l'operazione sia effettuata per conto di un titolare effettivo differente da quello identificato all'accensione del rapporto.	L'indicazione del titolare effettivo dell'operazione realizzata nell'ambito di un rapporto continuativo deve essere effettuata solo nel caso in cui il titolare effettivo dell'operazione sia diverso da quello identificato al momento dell'accensione del rapporto stesso.
<b><u>Art. 15 (Vicende dell'AUI nei processi di trasformazione)</u></b> <b>comma 4</b>	È stato chiesto di chiarire, con riferimento agli standard tecnici, cosa debba intendersi per riapertura di delega.	La riapertura di delega si riferisce ai casi in cui, in relazione alle vicende societarie, i rapporti di delega vengano trasferiti per migrazione da altro intermediario; la registrazione di "riapertura" va fatta valorizzando l'attributo A52 con il codice "39".

## ALLEGATO 1: CAUSALI ANALITICHE

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
<b><u>PARTE I – Banche e Poste Italiane Spa</u></b>	È stato chiesto di precisare se le operazioni su libretti di risparmio diverse da deposito o rimborso (es. emissione di assegni circolari) debbano essere registrate con causale di rimborso su libretti – BT oppure con causale propria dell'operazione effettuata (ad esempio, 10 – emissione di assegni circolari), ovvero con entrambe le tipologie di registrazione.	Le operazioni su libretti di risparmio, diverse da deposito e rimborso, vanno registrate con doppia causale. Nel caso di specie (prelevamento con contestuale richiesta di emissione di assegni circolari) vanno utilizzate le causali BT e 10; in entrambe le registrazioni l'attributo A23 va valorizzato a zero, trattandosi di contante di natura virtuale. Al riguardo, si precisa che le operazioni di prelevamento su libretto di deposito a risparmio e versamento su conto corrente parimenti intestato vanno registrate con causale BT, per il prelevamento, e con causale D1, per il versamento; l'attributo A23 deve essere posto uguale a zero.
<b><u>TABELLA 1 – Causali analitiche per le banche e Poste Italiane S.p.A. Precisazioni per l'utilizzo della causali analitiche</u></b>	È stato chiesto di confermare che la causale AF va utilizzata per i trasferimenti tra rapporti in essere presso lo stesso intermediario, indipendentemente dalla loro intestazione.	La causale AF va utilizzata anche per il trasferimento tra conti accesi presso lo stesso intermediario, indipendentemente dall'intestazione.
<b><u>PARTE II 2. Gestione su base individuale di portafogli di investimento per</u></b>	È stato proposto di aggiungere un nuovo paragrafo "Gestione collettiva del risparmio". Ciò al fine di registrare l'apertura e la chiusura del rapporto continuativo con la clientela e le operazioni di sottoscrizione iniziale e successiva e di rimborso parziale o totale effettuate dalla clientela, purché di importo pari o superiore	La proposta è stata accolta. È stato aggiunto il paragrafo 2-bis.

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
<p><b>conto terzi</b></p>	<p>a euro 15.000, con le causali BE/BF. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, del Provvedimento, tutti i rapporti e le operazioni posti in essere dal gestore nella prestazione di servizi di gestione collettiva del risparmio non devono essere registrati. La richiesta è volta a inserire una specifica previsione per le operazioni inerenti alla gestione collettiva del risparmio finalizzata a chiarire l'utilizzo delle corrette causali BE/BF.</p>	
<p><b><u>TABELLA 2 – Causali analitiche per imprese di assicurazione</u></b></p>	<p>È stato osservato che, relativamente al comparto assicurativo, non sarebbe chiara la disposizione in base alla quale viene effettuata la distinzione tra intermediari che svolgono un'unica attività ovvero prestano un solo servizio e gli intermediari con un'operatività più complessa.</p> <p>È stato osservato che, nei rami vita, non è possibile accettare pagamenti di premi in contanti (cfr. regolamento ISVAP n. 5 del 2006 sugli intermediari assicurativi, attuativo del Codice delle assicurazioni). Di conseguenza, la causale I1 dovrebbe essere modificata togliendo il riferimento al "contante", mentre la causale U3 dovrebbe essere del tutto eliminata.</p> <p>È stato osservato che la tabella delle SIM e delle SGR contempla la causale I2 – deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e contante, mentre la stessa causale non è prevista nella tabella relativa alle compagnie di assicurazione, che possono provvedere a liquidare le prestazioni assicurate anche in contanti, ferma restando la soglia generale prevista dalla normativa anticiclaggio per il trasferimento di contante tra privati.</p>	<p>L'osservazione è stata accolta. La tabella è stata modificata eliminando le causali D8 e D9.</p> <p>Accolta. La causale I1 è stata modificata e le causali I3 e U3 sono state eliminate.</p> <p>L'osservazione è stata accolta.</p>
<p><b><u>TABELLA 3 – Causali per SIM, SGR e agenti di cambio</u></b></p>	<p>Con riguardo all'operatività delle SGR, è stato chiesto di prevedere specifiche causali da utilizzare nelle operazioni aventi a oggetto il trasferimento di parti di OICR, con contestuale cambio di titolarità, ovvero di confermare la correttezza</p>	<p>L'osservazione è stata accolta. Al fine di dare evidenza al cambio di titolarità di parti di OICR, è stato previsto che le SGR con operatività semplice (ovvero quelle che svolgono un'unica attività o prestano un solo servizio,</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI
	dell'utilizzo della causale AF con riferimento al trasferimento di disponibilità tra rapporti diversamente intestati.	così come indicate nella Parte II, par. 1.1, del presente Allegato 1) possano utilizzare, in aggiunta alle causali dei mezzi di pagamento, le causali relative alla sottoscrizione/rimborso di quote (BE/BF) (cfr. nuova formulazione delle precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche di SIM, SGR e agenti di cambio).
<b><u>TABELLA 7 – Causali per IMEL</u></b>	Ai fini della registrazione delle operazioni disposte dalla clientela, è stato chiesto di valutare la creazione di una causale <i>ad hoc</i> per descrivere le operazioni relative agli accrediti delle carte provenienti dai circuiti internazionali di pagamento, con una descrizione del tipo “Afflusso disponibilità mediante circuiti internazionali di pagamento”.	L'osservazione è stata accolta.
<b><u>TABELLA 8 – Causali per istituti di pagamento</u></b>	È stato chiesto di inserire la causale I2 (Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito) per registrare le operazioni di rimborso ai clienti di eventuali saldi a credito sul conto di corrispondenza tramite l'emissione di assegni bancari o circolari, tratti sul conto dell'IP presso altra banca e intestati al titolare del rapporto.	L'osservazione è stata accolta.
<b><u>TABELLA 13 – Causali per i soggetti di cui all'art. 112 del TUB</u></b>	<p>È stato chiesto di chiarire se le modalità semplificate di registrazione si applicano solo ai confidi minori (ex art. 112 TUB) ovvero anche ai maggiori (ex art. 106 TUB).</p> <p>È stato chiesto di attribuire alla causale 54 della tabella 13 anche il segno Dare, poiché le commissioni, di importo rilevante poiché pagate dal cliente in un'unica soluzione per tutta la durata della garanzia, vengono riaccreditate allo stesso nel caso di estinzione anticipata del finanziamento e della relativa garanzia.</p>	<p>Le modalità semplificate di registrazione si applicano solamente ai soggetti disciplinati dall'art. 112 TUB. Ai confidi iscritti nell'elenco ex art. 106 TUB si applica la pertinente disciplina.</p> <p>L'osservazione è stata accolta. Per uniformità con le tabelle previste per gli altri destinatari, la causale 54 è stata ridenominata “Incassi diversi” ed ha segno Dare; per i pagamenti è stata inserita la causale 50 “Pagamenti diversi” con segno Avere.</p>